



Imposta sugli oli minerali
COV, imposta sugli autoveicoli, restituzioni
322.00-3-7-0001

1 gennaio 2022

Volantino per i consumatori

Tasse e imposte sull'olio da riscaldamento extra leggero

Il presente volantino intende fornire una breve panoramica delle disposizioni più importanti nell'ambito dell'utilizzo dell'olio da riscaldamento extra leggero come carburante o combustibile nonché per usi tecnici (pulizia, lubrificazione e produzione di soluzioni impregnanti, lubrificanti e simili). Vengono inoltre descritti i tributi riscossi per ciascun utilizzo nonché le relative condizioni da osservare.

1 Informazioni generali

1.1 Base di calcolo

L'imposta sugli oli minerali e la tassa sul CO₂ vengono calcolate per 1000 litri a 15 °C, mentre la tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (COV) per chilogrammo di COV.

1.2 Imposta sul valore aggiunto in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein

Per questioni inerenti all'imposta sul valore aggiunto (IVA) in territorio svizzero, ci si può rivolgere all'Amministrazione federale delle contribuzioni, Divisione principale Imposta sul valore aggiunto, Schwarztorstrasse 50, 3003 Berna, tel. 058 462 21 11, fax 058 465 71 38, e-mail: mwst@estv.admin.ch.

Le domande riguardanti l'IVA nel Principato del Liechtenstein possono essere inoltrate all'Amministrazione delle contribuzioni del Principato del Liechtenstein, Divisione Imposta sul valore aggiunto, Aeu-lestrasse 38, Postfach 684, FL-9490 Vaduz, tel. +423 236 68 17, fax +423 236 68 30, e-mail: info@stv.li.

2 Imposta sugli oli minerali e tasse d'incentivazione

2.1 Utilizzo come carburante

2.1.1 Imposta sugli oli minerali

Di regola, l'olio da riscaldamento extra leggero non può essere ceduto o utilizzato come carburante.

Eccezione: l'olio da riscaldamento extra leggero può essere ceduto o utilizzato come carburante all'aliquota di favore (fr. 3.00 per 1000 litri a 15 °C) per i seguenti scopi d'impiego:

- propulsione di motori per impianti di cogenerazione forza-calore e centrali termoelettriche a blocco;
- impianti fissi per la produzione di energia elettrica (generatori);
- propulsione di motori di pompe di calore fisse.

Coloro che intendono acquistare o consumare merce all'aliquota di favore devono dapprima depositare un impegno circa l'uso presso l'ambito Imposta sugli oli minerali. In tal modo essi si impegnano, tra l'altro, a utilizzare le merci per lo scopo riportato sul loro impegno circa l'uso, a tenere la contabilità merci e a effettuare almeno un controllo del consumo.

Volantino per i consumatori | Tasse e imposte sull'olio da riscaldamento extra leggero

Prima del primo acquisto di olio da riscaldamento extra leggero all'aliquota di favore, occorre consegnare al fornitore una copia dell'impegno circa l'uso.

2.1.2 Tassa d'incentivazione sui COV

L'olio da riscaldamento extra leggero utilizzato come carburante per la propulsione di motori per impianti di cogenerazione forza-calore, centrali termoelettriche a blocco, di pompe di calore fisse e impianti fissi per la produzione di energia elettrica è esente dalla tassa d'incentivazione sui COV.

2.1.3 Tassa sul CO₂

L'olio da riscaldamento extra leggero utilizzato come carburante per la propulsione di motori per impianti di cogenerazione forza-calore, centrali termoelettriche a blocco, di pompe di calore fisse e impianti fissi per la produzione di energia elettrica è assoggettato alla tassa sul CO₂, pari a 318.00 franchi per 1000 litri a 15 °C. A determinate condizioni e su domanda, sulla quantità di olio consumata per la propulsione di impianti fissi per la produzione di energia elettrica viene restituita la tassa sul CO₂. Le relative richieste vanno inoltrate all'ambito COV, imposta sugli autoveicoli, restituzioni (vedi cifra 5 seguente).

2.2 Utilizzo come combustibile

2.2.1 Imposta sugli oli minerali

L'olio da riscaldamento extra leggero destinato a essere utilizzato come combustibile viene imposto all'aliquota di favore (fr. 3.00 per 1000 litri a 15 °C). Per motivi di carattere economico-amministrativo, si rinuncia al deposito di un impegno.

Dato che tale merce è stata imposta all'aliquota di favore, può essere utilizzata solo come combustibile. È vietato il suo utilizzo come carburante.

2.2.2 Tassa d'incentivazione sui COV

L'olio da riscaldamento extra leggero utilizzato come combustibile è esente dalla tassa d'incentivazione sui COV.

2.2.3 Tassa sul CO₂

L'olio da riscaldamento extra leggero destinato a essere utilizzato come combustibile soggiace alla tassa sul CO₂, pari a 318.00 franchi per 1000 litri a 15 °C.

2.3 Utilizzo per usi tecnici

Non è consentito utilizzare olio da riscaldamento extra leggero per usi tecnici (pulizia, lubrificazione e produzione di soluzioni impregnanti, lubrificanti e simili).

3 Modifica a posteriori dello scopo

Secondo le spiegazioni summenzionate, l'olio da riscaldamento extra leggero può essere utilizzato solo come combustibile o per la propulsione di motori per impianti di cogenerazione forza-calore, centrali termoelettriche a blocco, di pompe di calore fisse e impianti fissi per la produzione di energia elettrica.

È vietato utilizzare l'olio da riscaldamento extra leggero per altri scopi.

4 Controlli da parte dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC

L'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini UDSC può effettuare controlli in qualsiasi momento e senza preavviso. Su richiesta, occorre fornire tutte le informazioni necessarie e consegnare i libri contabili, i giustificativi e i documenti. Durante il controllo si deve collaborare nel modo richiesto.

5 Contatti

Per ulteriori informazioni rivolgersi direttamente agli uffici sottostanti.

Riscossione dell'imposta sugli oli minerali e della tassa sul CO₂

Volantino per i consumatori | Tasse e imposte sull'olio da riscaldamento extra leggero

Ambito Imposta sugli oli minerali

Tel: 058 462 67 77

E-mail: minoest@bazg.admin.ch

Tassa d'incentivazione sui COV

Ambito COV, imposta sugli autoveicoli, restituzioni

Tel: 058 462 65 84

E-mail: var@bazg.admin.ch

Restituzione dell'imposta sugli oli minerali e della tassa sul CO₂

Ambito COV, imposta sugli autoveicoli, restituzioni

Tel: 058 462 67 64

E-mail: var@bazg.admin.ch